

L.R. 13 giugno 2008, n. 15 – ART 25

Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

Art. 25

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.

1. All'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di assunzione a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi i collaboratori a progetto di cui alla delibera del Commissario Liquidatore Afor n. 43 del 29 febbraio 2008, in servizio al 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio di residenza. Il rapporto di lavoro è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza interruzione di continuità" ⁽²¹⁾.

2. L'organo commissariale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente normativa, un cronoprogramma recante la tempistica del trasferimento delle funzioni ai soggetti destinatari delle stesse, unitamente alle relative risorse, nonché la tempistica della successiva liquidazione dell'Ente. Il trasferimento delle funzioni e delle risorse deve avvenire entro il 30 giugno 2013. Il cronoprogramma è approvato dalla Giunta regionale ed obbliga l'organo commissariale ad eseguire ogni conseguente azione ed iniziativa, tenendo costantemente informati i competenti uffici regionali ⁽²²⁾.

3. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto il seguente capoverso:

"È consentita la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato degli addetti ai centri Sperimentali Dimostrativi dell'ARSSA e strutture connesse del comparto agricolo dell'ente, già assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, allorché gli stessi siano impiegati per la realizzazione di specifici progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali o interventi di sponda regionali."

4. All'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 le parole "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2008".

5. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, le parole "30 novembre 2006" sono sostituite dalle parole "19 gennaio 2007".

6. All'*articolo 26, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9*, così come integrato dall'*articolo 11, comma 6, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22*, la parola "trimestrale" è sostituita con la parola "semestrale".

7. All'*articolo 26, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9*, le parole "al primo trimestre" sono sostituite dalle parole "al primo semestre" e le parole "al trimestre decorso" sono sostituite dalle parole "al semestre decorso".